

Tribunale di Pisa
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Proc. N.1745/2018

Il G.E., dott. Giovanni Zucconi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.02.2019;
rilevato che risulta pacifico ed incontestato che la cessione in favore dell'odierna parte opponente [REDACTED] del credito vantato dalla società il [REDACTED] s.r.l. nei confronti di [REDACTED] s.r.l. abbia data certa anteriore all'atto di pignoramento promosso da Agenzia Entrate Riscossione;

ritenuto che risulta improprio il richiamo da parte della difesa di Agenzia delle Entrate-Riscossione all'art. 63 d.p.r. 603/72, il quale disciplina l'esecuzione mobiliare, laddove nel caso di specie risulta attivata, nelle forme speciali di cui all'art. 72 bis d.p.r. 603/72, procedura esecutiva presso terzi;

ritenuto che non vi sono ragioni per non applicare all'esecuzione presso terzi, pur promossa in conformità delle disposizioni di cui al predetto d.p.r., le ordinarie regole tra cui quella dettata dall'art.2914 n. 2 c.c., in merito all'opponibilità al creditore pignorante della cessione del credito;

rilevato che, nei limiti del sindacato sommario esercitabile nella presente sede, la cessione del credito avente data certa anteriore pare, sulla scorta della documentazione prodotta da parte opponente, essere stata accettata dal debitore ceduto in data anteriore al pignoramento;

ritenuto, pertanto, che ricorrono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione;

ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione;

Fissa in gg. 60 il termine per la introduzione del giudizio di merito;

Dichiara compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare;

Si comunichi

Pisa, 9.02.2019

Il G.E.
dott.Giovanni Zucconi

